



COMUNE DI CODEVILLA

(Provincia di Pavia)

Via Umberto I, n. 15 — CAP 27050

Telefono 0383-373017

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00409680188

info@comune.codevilla.pv.it

comune.codevilla@legalpec.it



DETERMINAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA – TRIBUTI – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – ASSISTENZA ALLA PERSONA – ADEMPIMENTI FISCALI.

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 16 DEL 24/01/2026

OGGETTO: ADDIFAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CODEVILLA ALLA DITTA LA NUOVA RINASCENTE DI CILAVEGNA (PV) – CIG BA1937DC9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali) e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge 30 dicembre 2023 n. 2013 (Legge di Bilancio 2024) pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30.12.2023;

Premesso che:

- con Decreto n. 1/2026 in data 2 gennaio 2026 – prot. n. 13, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Servizio Demografico;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) – periodo 2026/2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di servizi/forniture d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- trattandosi di concessione di servizi, rilevano gli artt. 177, 178 e 179 del D. Lgs. N. 36/2023, in quanto l'affidamento comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi;

Considerato che:

- che è vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 62 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, (legge di stabilità 2019) art. 1 comma 130 è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00;
- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di cui al Libro I del d.lgs. 36/2023.
- L'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 prevede la possibilità di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo

modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

Vista il Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4, Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22 gennaio 2024 che stabilisce le nuove tariffe cimiteriali in vigore presso questo Comune, relative ai costi dei vari servizi cimiteriali, che dovrà sostenere il committente;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi cimiteriali presso il cimitero di Codevilla e di Fraz. Mondondone è stata individuata la ditta La Nuova Rinascente s.c.r.l., con sede legale in Via G. Galilei n. 12/14, 27024 Cilavegna (PV), C.F. e P. IVA 00825300189;

Riscontrato che a breve scadrà l'affidamento relativo al servizio di cui sopra;

Ritenuto che occorre procedere ad un nuovo affidamento, onde non pregiudicare le richieste di servizi cimiteriali;

Visto l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che nella procedura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera B), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato atto che il valore stimato presunto del presente affidamento rimane contenuto nell'importo di €. 6.098,78 (IVA inclusa);

Considerato che l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure:

- l'oggetto del contratto è: affidamento di servizi cimiteriali;
- il contratto sarà stipulato mediante lettera di incarico;

Dato atto che la ditta affidataria ha presentato un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 attestante il possesso dei requisiti in ordine d'ordine generale e speciale di cui D.lgs. 36/2023.

Visto l'art. 119 comma 7 del D.lgs 36/2023 il quale prevede che la Stazione Appaltante proceda ad acquisire il DURC;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Con tutto ciò premesso,

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di affidare i servizi cimiteriali presso il cimitero di Codevilla e di Fraz. Mondondone alla ditta La Nuova Rinascente s.c.r.l., con sede legale in Via G. Galilei n. 12/14, 27024 Cilavegna (PV), C.F. e P. IVA 00825300189, fino al raggiungimento della somma impegnata con la presente determinazione;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.098,78 (IVA inclusa) a carico dello stanziamento del bilancio di previsione 2026 recante il codice 12.09.1.103 – cap. 3470/100;
3. di dare atto che rimane confermato il codice CIG n. B741FBCBDF, già acquisito sulla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC;
4. di dare atto che le somme versate dai cittadini committenti per servizi cimiteriali svolti dalla ditta La Nuova Rinascente s.c.r.l., secondo le tariffe approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2024, saranno introitate sullo stanziamento di entrata del bilancio di previsione 2025 recante il codice 3.0100.0200 – cap. 353/1;
5. di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall'art 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.
7. di dare atto che per gli affidamenti diretti di importo fino a 5.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023, se non effettuata degli operatori economici nei mercati elettronici, fatta eccezione alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, è effettuata dalla stazione appaltante su un campione significativo minimo ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P. R. n. 445/2000
8. di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:
 - Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);

- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Sinigaglia Rag. Giovanna

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D. L.gvo 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Lì, 24/01/2026

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Sinigaglia Rag. Giovanna